

Abbiamo qui in esame un disegno di legge nel quale sono state inserite tutte le disposizioni dirette al miglioramento del corpo contabile militare che si potevano consentire.

L'onorevole relatore, come è stato accennato un momento fa, ha inoltrato alcune proposte che in parte io ho accettato. Ma ripeto all'onorevole Centurione, che di più non è possibile di fare.

CENTURIONE. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, con la solita avvertenza che se non vi saranno osservazioni in contrario si intenderanno approvati con la semplice lettura.

#### Art. 1.

Gli attuali corpi contabile e di commissariato sono aboliti.

(È approvato).

#### Art. 2.

Sono istituiti:

A) *Un corpo di commissariato* il quale sotto l'autorità dei comandanti di corpo d'armata sovrintende ai servizi di amministrazione generale e, in particolare, ai servizi delle sussistenze, del casermaggio, del vestiario e ad altri approvvigionamenti per l'esercito. Esso consta di:

Un ispettorato dei servizi di commissariato;

12 direzioni di commissariato;

Ufficiali commissari;

Ufficiali di sussistenza;

12 compagnie di sussistenza.

B) *Un corpo di amministrazione* composto di ufficiali d'amministrazione per la tenuta dei conti presso determinati corpi, istituti e stabilimenti.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il numero degli ufficiali dei corpi di commissariato e di amministrazione è dato dalle tabelle organiche seguenti:

##### *Tabella degli ufficiali del corpo di commissariato.*

1 maggior generale commissario

5 colonnelli commissari

10 colonnelli commissari

100 commissari

100 commissari

12 maggiori di sussistenza  
104 capitani di sussistenza  
126 subalterni di sussistenza  
242 totale.

##### *Tabella degli ufficiali del corpo di amministrazione.*

1 colonnello

5 ten. colonnelli

19 maggiori

149 capitani

173 subalterni

347 totale.

(È approvato).

#### Art. 4.

I sottotenenti di sussistenza saranno tratti in parti eguali dai sottotenenti di complemento e dai marescialli delle compagnie di sussistenza i qualientino un anno almeno di grado. I primi dovranno soddisfare alle condizioni comuni agli ufficiali di complemento degli altri ruoli e inoltre superare un esame di coltura militare generale e speciale al corpo al quale aspirano; i secondi aver frequentato con buon esito un corso di amministrazione e di tecnologia.

I sottotenenti di amministrazione saranno tratti per un quarto dai sottotenenti di complemento e per il rimanente dai marescialli delle varie armi con un anno almeno di grado. I primi dovranno soddisfare alle condizioni comuni agli ufficiali di complemento degli altri ruoli e inoltre superare un esame su materie di coltura militare generale e speciale al corpo al quale aspirano; i secondi aver frequentato con buon esito un corso di amministrazione e di contabilità.

Per entrambi i ruoli, la deficienza di concorrenti idonei in uno dei due rami di reclutamento andrà a vantaggio dell'esuberanza che fosse per verificarsi nell'altro.

Così pure, l'esuberanza di concorrenti al ruolo delle sussistenze potrà colmare le possibili vacanze nel ruolo degli ufficiali d'amministrazione e viceversa, sempre quando lo desiderino i concorrenti stessi e ne abbiano la prescritta idoneità.

(È approvato).

#### Art. 5.

L'articolo 8 della legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento del regio esercito è modificato in quanto alla denomina-